

**ALLEGATO "B" AL N. 33.516 DI RACCOLTA
STATUTO**

Art. 1: Costituzione

E' corrente l'Associazione Scientifica "Società Scientifica Logopedisti Italiani".

Art. 2: Sede

La sede legale dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo; attualmente l'Associazione ha sede in Padova, via G. De' Menabuoi 2. L'Associazione può istituire sedi secondarie, o modificare la sede legale, purchè nel territorio nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3: Oggetto e Scopo

L'Associazione Scientifica "Società Scientifica Logopedisti Italiani", senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di promuovere la Logopedia attraverso lo studio delle discipline logopediche e delle altre scienze ad esse connesse, mediante:

- La promozione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, tramite l'istituzione di corsi di formazione, seminari, conferenze e tutte quelle forme di comunicazione atte a trasferire il bagaglio formativo-culturale indispensabile per un corretto esercizio della professione del logopedista;
- Il sostegno alla formazione professionale di elevata qualità, proponendo principalmente attività formative riconosciute con programmi annuali per l'ottenimento dei crediti formativi "ECM";
- La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ottenuta tramite convegni o articoli divulgati su organi di stampa anche specializzata, sull'importanza di affidarsi a professionisti con una formazione professionale continua;
- L'effettuazione di donazioni finalizzate alla formazione professionale e qualificata dei logopedisti al fine di promuovere, favorire e guidare la formazione di conoscenza professionale nell'ambito della Logopedia;
- La promozione di azioni di accreditamento formativo per conto terzi;
- La promozione e l'attuazione di ricerche scientifiche e di trials di studio, di implementazione di linee guida anche in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali

(A.S.S.R.) e la F.I.S.M. nonchè con istituzioni pubbliche e private, università, docenti ed esperti di comprovata esperienza, assicurando una verifica costante e precisa della qualità delle attività svolte con sistemi di verifica coerenti con la natura delle attività stesse;

- La collaborazione nel perseguimento degli scopi associativi con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche.

L'Associazione non esercita e non prende parte ad attività di tipo imprenditoriale, se non quelle relative alla costituzione di corsi di formazione, così come previsto dal presente articolo.

L'associazione non ha finalità sindacali, nè può svolgere direttamente o indirettamente attività sindacali.

Art. 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Quali modalità di finanziamento sono compresi anche i contributi delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione può inoltre disporre delle seguenti entrate:

- Versamenti effettuati dai fondatori o da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- Redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- Eventuali contributi, donazioni od elargizioni liberali pubbliche o private;
- Introiti da attività svolte in conformità agli scopi istituzionali e in loro diretta attuazione, anche tramite versamento delle relative quote integrative.

L'Associazione può finanziarsi anche tramite l'organizzazione di eventi socio-culturali, iniziative ed eventi pubblici, prodotti e compensi per servizi, tramite il sostegno di associazioni di categoria, aziende, liberi professionisti, istituti bancari, commercianti, fondazioni, finanziamenti

pubblici sia europei che italiani e altri.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Art. 5: Fondatori e Soci dell'Associazione

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci dell'associazione;

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci dell'Associazione tutti i Logopedisti in possesso dei necessari titoli di studio che esercitano la professione di logopedista, anche in via non esclusiva, che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

L'adesione all'Associazione avviene con il contestuale versamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà dal recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al giudizio dei Probiviri, i quali si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica,

tramite raccomandata a/r a cura del socio ricorrente, della contestazione del provvedimento del Consiglio Direttivo. Qualora il collegio dei Probiviri ritenesse valide le motivazioni del ricorrente verrà fatto obbligo al Consiglio Direttivo di reintegrare immediatamente il socio.

Art. 6: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- i Probiviri;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito, quindi i membri degli organi dell'Associazione non percepiscono alcuna retribuzione per l'operato che svolgono per l'Associazione stessa.

Art. 7: L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione con diritto di voto, in regola con gli obblighi contributivi. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza da un altro consigliere o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario e le votazioni devono avvenire con scrutinio segreto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto a scrutinio segreto; è ammesso il voto per delega scritta, ma ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa delibera:

- l'approvazione del bilancio consuntivo;

- l'approvazione del bilancio preventivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione nell'ambito dell'oggetto sociale;
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- le modifiche al presente statuto;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o riserve, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti in assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora ottengano la maggioranza di due terzi dei soci quando hanno per oggetto:

- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la nomina dei liquidatori.

Art. 8: Il Consiglio Direttivo

La durata in carica del Consiglio Direttivo è stabilita in anni tre ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, che rispondono all'Assemblea delle loro attività secondo le norme sul mandato. Se un consigliere, per qualsiasi motivo, cessa l'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione e il Tesoriere.

Un membro decade automaticamente dall'incarico qualora risulti assente ingiustificato per quattro sedute consecutive.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, ma deve comunque convocarlo qualora ne faccia richiesta per iscritto, anche via fax o posta elettronica, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, inserendo obbligatoriamente gli argomenti eventualmente richiesti dai

consiglieri che ne hanno fatto richiesta scritta. La convocazione è fatta con raccomandata o via fax o posta elettronica, inviati almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora intervengano, o siano a conoscenza dell'ordine del giorno, almeno la maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

Il consiglio direttivo sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 9: Il Presidente

Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea. Il Presidente, con il Tesoriere, detiene il potere di firma, congiuntamente o disgiuntamente secondo le delibere del Consiglio Direttivo, sui beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Art. 10: Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende l'amministrazione economica dell'Associazione. Congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, detiene il potere di firma sui beni mobili ed immobili dell'Associazione. Spetta al Tesoriere, con possibilità di delega a terzi, la liquidazione delle spese dell'Associazione per gli scopi statutari.

Art. 11: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo sulle attività dell'Associazione è esercitato da tre Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea per tre anni, solo nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea nomina altresì un revisore supplente, che succederà automaticamente alla decadenza per qualsiasi motivo di uno dei membri effettivi.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo; controllano l'amministrazione della Associazione ed accertano la regolare tenuta della contabilità, procedendo anche individualmente ad atti di ispezione o di verifica; comunicano al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei soci la loro relazione al bilancio annuale.

Art. 12: Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra soci in merito all'interpretazione dello statuto o alla gestione associativa.

Art. 13: Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni consultive, di supervisione sulle attività formative e scientifiche promosse dall'Associazione, nonchè di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte, collaborando col Consiglio Direttivo che dovrà sempre tener conto delle indicazioni espresse dal Comitato stesso.

Al Comitato tecnico-scientifico spetta inoltre la verifica costante e precisa della qualità delle attività svolte con sistemi di verifica coerenti con la natura delle attività stesse;

E' composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio Direttivo sulla base della rilevanza del curriculum; il comitato eleggerà al proprio interno un Presidente e rimarrà

in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Il Comitato tecnico-scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.
Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Consiglio Direttivo che accoglierà la medesima inserendola nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

Art 14: Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Art 15: Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci e di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Art 16: Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 17: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 18: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Firmato: DIEGO VETTORE

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.).